

 <b>CITTA' di CANICATTI'</b> (Libero Consorzio Comunale di Agrigento)	<b>Immediatamente esecutiva</b>
	SI <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Seduta del Giorno <u>01-10-2021</u> N. <u>150</u>

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Atto di indirizzo per l'istituzione di un albo (short list) per l'affidamento di incarichi legali esterni a tutela dei diritti dell'ente**

L'anno duemila VENTUNO addì uno del mese di ottobre alle ore 13,30 nel Comune di Canicatti e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco Avv. Ettore Di Ventura con l'intervento dei seguenti componenti:

Cognome	Nome	Presente	Assente
DI VENTURA	Ettore	X	
DI FAZIO	Giangaspere	X	
CUVA	Angelo	X	
DI BENEDETTO	Fabio		X
GIARDINA	Antonio	X	
LI CALZI	Flavia		X
LICATA	Vincenza		X
PALERMO	Umberto	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, Dott.<sup>ssa</sup> Giovanna Italiano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Premesso che:

- ✓ L'Ufficio Avvocatura Comunale risulta composto da n. 2 avvocati, full time, di cui uno dopo una lunga assenza, ha presentato richiesta di modifica del profilo professionale e dalla documentazione presentata emerge l'obbligo di assegnare il dipendente avvocato, in via temporanea, ad altro servizio
- ✓ I due avvocati in servizio hanno con diverse note segnalato l'eccessivo carico di lavoro, reso ulteriormente gravoso dalla prolungata assenza dal servizio dell'Avv. A.S., per sopperire alla quale si è provveduto a nominare un sostituto processuale con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 23/04/2021, il cui ruolo è limitato alla presenza in udienza, mentre gli adempimenti processuali rimangono in carico al difensore nominato
- ✓ Con relazione del 02/08/2021, prot. n. 32925, il Segretario Generale, Dott.<sup>ssa</sup> Giovanna Italiano, ha evidenziato le predette criticità, alle quali occorre porre rimedio al fine di difendere in giudizio gli interessi dell'Ente, evitando che problemi organizzativi possano compromettere gli esiti di procedimenti giudiziari di cui è parte
- ✓ Con ulteriore relazione del 30/08/2021, prot. n. 36614, l'Avv. L.V., nel comunicare l'eccessivo carico di lavoro, oltre ad indicare analiticamente i procedimenti giudiziari pendenti a suo carico e le pratiche di recupero crediti, ha evidenziato l'urgenza di adottare misure organizzative adeguate "atteso che per il notevole numero di procedimenti giudiziari pendenti (quelli in carico alla scrivente e quelli in carico all'Avv. A.S.) e per le numerose pratiche di recupero da attivare, la difesa in giudizio degli interessi dell'Ente comunale non può essere garantita da un solo avvocato attualmente in servizio"

- ✓ Ritenuto che la rappresentanza in giudizio, difatti, è un diritto irrinunciabile della Pubblica Amministrazione che deve tutelare i propri diritti ed assicurare il patrocinio legale, l'assistenza e la difesa nelle controversie che vedono coinvolto l'Ente

Visto che il nostro Comune deve far fronte a diversi giudizi di competenza del Giudice Ordinario, delle Magistrature Speciali e/o Superiori

Preso atto della situazione organizzativa e dei carichi di lavoro dell'Ufficio Avvocatura, si ritiene opportuno indicare alcune linee guida:

1. Predisporre proposta di regolamento per la istituzione e gestione dell'Albo degli avvocati esterni cui conferire incarico in caso di necessità, nel rispetto dei presupposti previsti dal vigente regolamento dell'avvocatura comunale

2. I nuovi procedimenti di competenza del giudice di pace, la cui attività sia imminente e non assicurabile dal sostituto processuale possono essere affidati ai legali esterni, tranne che non sia già stata trattenuta in decisione, previo parere dell'Avvocatura che attesti il permanere dell'eccessivo carico di lavoro ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b) del vigente regolamento dell'avvocatura comunale

3. I procedimenti già affidati all'avv. A. S. di competenza del giudice di pace e che necessitino di attività processuale possono essere affidati all'esterno, tranne che non sia stata trattenuta in decisione, previo parere dell'Avvocatura che attesti il permanere dell'eccessivo carico di lavoro ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b) del vigente regolamento dell'avvocatura comunale

4. I procedimenti assegnati all'avvocato L.V. senza che sia stato espresso il mandato di rappresentanza in giudizio possono essere affidati ai legali esterni, ove l'attività processuale sia imminente, previo parere dell'Avvocatura che attesti il permanere dell'eccessivo carico di lavoro, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b) del vigente regolamento dell'avvocatura comunale, fino all'entrata in vigore del regolamento per l'istituzione dell'albo degli avvocati

Richiamato il nuovo codice dei contratti pubblici, ovvero il D.Lgs. n. 50/2016, applicabile in Sicilia in forza dell'art. 24 della L.R. n. 8/2016, le cui disposizioni non si applicano agli affidamenti dei servizi legali di rappresentanza in giudizio, per l'arbitrato o la conciliazione, nonché per la consulenza legale fornita in preparazione dei richiamati procedimenti; e comunque l'affidamento di tali servizi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del menzionato codice, dei principi di efficacia, economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità

Accertato che, al fine di garantire di conferire incarichi professionali di assistenza, rappresentanza e patrocinio legale ad avvocati esterni, si intende istituire un apposito elenco ristretto, "short list" da cui attingere di volta in volta il professionista avvocato

Ritenuto, quindi, dover bandire un avviso per la costituzione di un apposito elenco di avvocati con accertata esperienza, specifica professionalità e competenza, tali da poter garantire le esigenze di natura giuridico-legale-defensionale nei rapporti tra il Comune e gli altri soggetti, atteso che il contenzioso di questo Ente si connota anche per la rilevanza economica, la complessità e la particolarità giuridica delle cause, che richiedono una tempestiva attività difensiva anche in via di urgenza

Ritenuto, altresì, necessario procedere ad un avviso pubblico per la formazione di una short list di avvocati per l'affidamento di incarichi professionali di rappresentanza e difesa dell'Ente nei procedimenti giudiziari

- Per quanto sopra espresso è necessario procedere alla formazione di un elenco di professionisti, da formarsi previo avviso pubblico, cui affidare incarichi di patrocinio legale come di seguito indicato:
  - Possono presentare istanza di ammissione all'elenco i liberi professionisti iscritti all'albo degli avvocati in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, allegando curriculum professionale con attestazione delle esperienze maturate nello specifico settore/sezione
  - I professionisti non devono trovarsi in conflitto di interesse con il Comune di Canicattì e pertanto sono da escludersi coloro che patrocinano cause contro l'Ente
  - La richiesta di inserimento comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole previste nell'avviso e non è vincolante per l'Amministrazione
  - La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito
  - La formazione dell'elenco avverrà secondo ordine cronologico del numero di protocollo di entrata dell'istanza
  - Sarà formato un solo elenco diviso in "sezioni" per ciascuna materia specialistica, se si esprimono più competenze occorre segnalare l'iscrizione alle diverse sezioni dell'elenco
  - L'incarico potrà avvenire per importi inferiori a € 40.000,00 anche mediante affidamento diretto, favorendo il principio della rotazione, ove applicabile
  - Costituisce requisito ad substantiam del perfezionando contratto di prestazione d'opera intellettuale la preventiva pattuizione con il legale del libero foro dell'erogando compenso per le prestazioni professionali, in riferimento alle "Parametri forensi" del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018. Nel considerare la priorità necessaria di conseguire obiettivi di risparmio delle risorse di bilancio, al legale incaricato sarà corrisposto un compenso professionale pari ai valori medi diminuiti del 70%
  - In caso di soccombenza della controparte, con contestuale condanna alle spese di lite, il legale nominato procederà in primo luogo a recuperare presso la parte soccombente le sue spettanze, nella misura maggiore tra quella liquidata dal Giudice e quella definita in contratto, ove recuperate
  - Il professionista incaricato si impegna per tutta la durata dell'incarico conferito a non difendere o assistere soggetti che intendano attivare un contenzioso giudiziale o stragiudiziale nei confronti dell'Ente
  - I professionisti incaricati si impegnano a tenere informato l'Ente, per iscritto, su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto, a trasmettere, in tempi congrui, copia di ogni memoria,

comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché a comunicare ogni udienza, in modo da consentire la conoscenza e la valutazione generale dell'interesse dell'Ente, nonché quelle utili all'accantonamento del fondo delle passività potenziali

- Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico legale, nel quale saranno richiamate, per quanto applicabili, le norme del codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 21/04/2015, oltre a quanto riportato dal presente atto di indirizzo
- L'elenco sarà oggetto di aggiornamento entro il 31 Gennaio ed entro il 31 Luglio in riferimento alle richieste pervenute nel semestre precedente, dando avviso pubblico del predetto aggiornamento
- Rimane, comunque, la discrezionalità dell'Ente di dare incarico a legali non inseriti nella short list, in casi di particolare importanza ovvero in materie di natura specialistica che richiedono elevata e specifica competenza, scelta che dovrà essere adeguatamente motivata
- Nelle more dell'istituzione della short list si procederà con incarichi mediante affidamento diretto, al fine di garantire la difesa dell'Ente, nonché la continuità dell'azione amministrativa, al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 8 comma 1 lett. b) del vigente regolamento dell'Avvocatura Comunale

VISTE le LL. RR. n. 48/91 e 44/91

VISTO Il Testo Unico Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi

Dare atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri per l'Ente

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e sottoscritte

#### PROPONE DI DELIBERARE

1. **Ritenuto necessario**, preso atto della situazione organizzativa e dei carichi di lavoro dell'Ufficio Avvocatura, dare direttive valide fino all'entrata in vigore del regolamento per l'istituzione dell'albo degli avvocati, indicando le seguenti linee guida:
  - Predisporre proposta di regolamento per la istituzione e gestione dell'Albo degli avvocati esterni cui conferire incarico in caso di necessità, nel rispetto dei presupposti previsti dal vigente regolamento dell'avvocatura comunale
  - I nuovi procedimenti di competenza del giudice di pace, la cui attività sia imminente e non assicurabile dal sostituto processuale possono essere affidati ai legali esterni, tranne che non sia già stata trattenuta in decisione, previo parere dell'Avvocatura che attesti il permanere dell'eccessivo carico di lavoro ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b) del vigente regolamento dell'avvocatura comunale
  - I procedimenti già affidati all'avv. A. S. di competenza del giudice di pace e che necessitino di attività processuale possono essere affidati all'esterno, tranne che non sia stata trattenuta in decisione, previo parere dell'Avvocatura che attesti il permanere dell'eccessivo carico di lavoro ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b) del vigente regolamento dell'avvocatura comunale
  - I procedimenti assegnati all'avvocato L.V. senza che sia stato espresso il mandato di rappresentanza in giudizio possono essere affidati ai legali esterni, ove l'attività processuale sia imminente, previo parere dell'Avvocatura che attesti il permanere dell'eccessivo carico di lavoro, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b) del vigente regolamento dell'avvocatura comunale, fino all'entrata in vigore del regolamento per l'istituzione dell'istituzione dell'albo degli avvocati
2. **Approvare** gli indirizzi indicati in premessa, al fine di costituire un elenco di avvocati del libero foro, ai quali conferire incarichi di patrocinio legale, nell'ambito di controversie in cui sia parte l'Ente e ove sia necessario l'apporto di tale professionalità specifica nel rispetto del principio di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme del medesimo Decreto Legislativo applicabili in materia, nelle ipotesi di impossibilità e per eccessivi carichi di lavoro dell'Avvocatura Comunale
3. **Stabilire** che l'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento. La formazione della short list è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata ai principi di trasparenza, di soggetti qualificati ai quali affidare incarichi professionali specialistici. Ciascun incarico sarà conferito mediante stipula di contratto di convenzione
4. **Dare atto** che nelle more dell'istituzione della short list si procederà con incarichi mediante affidamento diretto, al fine di garantire la difesa dell'Ente, nonché la continuità dell'azione amministrativa, al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 8 comma 1 lett. b) del vigente regolamento dell'Avvocatura Comunale
5. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Canicatti,

24 SET 2021

L'Istruttore Direttivo/Amministrativo  
Dott.ssa Marla Cigna



Il Sindaco  
Avv. Ettore Di Ventura



Visti i pareri ex art. 49 D. L.vo n° 267/2000, recepiti dalla L.R. n° 30 del 2000 favorevolmente espressi, ognuno per la propria parte di competenza, in ordine:

Pareri di Regolarità

Visto il parere ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:


Alla Regolarità Tecnica

li 24.09.2021

Alla Regolarità Contabile

li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale



Il Direzione - P.O. 3

\_\_\_\_\_

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

Ritenuto di doversi deliberare in merito;

Accertato che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla normativa vigente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. **Ritenuto necessario**, preso atto della situazione organizzativa e dei carichi di lavoro dell'Ufficio Avvocatura, dare direttive valide fino all'entrata in vigore del regolamento per l'istituzione dell'albo degli avvocati, indicando le seguenti linee guida:
  - Predisporre proposta di regolamento per la istituzione e gestione dell'Albo degli avvocati esterni cui conferire incarico in caso di necessità, nel rispetto dei presupposti previsti dal vigente regolamento dell'avvocatura comunale
  - I nuovi procedimenti di competenza del giudice di pace, la cui attività sia imminente e non assicurabile dal sostituto processuale possono essere affidati ai legali esterni, tranne che non sia già stata trattenuta in decisione, previo parere dell'Avvocatura che attesti il permanere dell'eccessivo carico di lavoro ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b) del vigente regolamento dell'avvocatura comunale
  - I procedimenti già affidati all'avv. A. S. di competenza del giudice di pace e che necessitino di attività processuale possono essere affidati all'esterno, tranne che non sia stata trattenuta in decisione, previo parere dell'Avvocatura che attesti il permanere dell'eccessivo carico di lavoro ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b) del vigente regolamento dell'avvocatura comunale
  - I procedimenti assegnati all'avvocato L.V. senza che sia stato espresso il mandato di rappresentanza in giudizio possono essere affidati ai legali esterni, ove l'attività processuale sia imminente, previo parere dell'Avvocatura che attesti il permanere dell'eccessivo carico di lavoro, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b) del vigente regolamento dell'avvocatura comunale, fino all'entrata in vigore del regolamento per l'istituzione dell'istituzione dell'albo degli avvocati
2. **Approvare** gli indirizzi indicati in premessa, al fine di costituire un elenco di avvocati del libero foro, ai quali conferire incarichi di patrocinio legale, nell'ambito di controversie in cui sia parte l'Ente e ove sia necessario l'apporto di tale professionalità specifica nel rispetto del principio di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme del medesimo Decreto Legislativo applicabili in materia, nelle ipotesi di impossibilità e per eccessivi carichi di lavoro dell'Avvocatura Comunale
3. **Stabilire** che l'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento. La formazione della short list è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata ai principi di trasparenza, di soggetti qualificati ai quali affidare incarichi professionali specialistici. Ciascun incarico sarà conferito mediante stipula di contratto di convenzione
4. **Dare atto** che nelle more dell'istituzione della short list si procederà con incarichi mediante affidamento diretto, al fine di garantire la difesa dell'Ente, nonché la continuità dell'azione amministrativa, al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 8 comma 1 lett. b) del vigente regolamento dell'Avvocatura Comunale
5. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva

L'Assessore Anziano



Il Sindaco


Avv. Ettore Di Ventura



Il Segretario Generale



Dott.ssa Giovanna Italiano



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione, in applicazione della legge regionale n° 44 del 03 Dicembre 1991, è pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per \_\_\_ giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati.


E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

Il Segretario Generale

Dott.ssa Giovanna Italiano



Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Canicatti li \_\_\_\_\_

Esecutiva il 01-10-21, ai sensi art. 12 - comma 1, - L. R. 03/12/1911 n° 44.

Dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_



Il Segretario Generale  
(Dott.ssa Giovanna Italiano)

